



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42/2024

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilaventiquattro addì **30 (trenta)** del mese di **dicembre** alle ore 20:30 presso il Municipio di Aldeno, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di regolamento, è stato convocato il Consiglio comunale:

		Assente
1	CRAMEROTTI ALIDA	
2	BEOZZO OSCAR	
3	BIASETTO LAURA	X
4	BISESTI PAOLO	
5	CIMADOM ALESSANDRO	
6	COSER GIULIA	
7	CRAMEROTTI REMO	
8	DELAITI IGOR	
9	ERLICHER MICHELE	
10	GIOVANNINI MARIA CHIARA	
11	MURAGLIA SIMONE	
12	PERINI PAOLO	
13	ROSSI WALTER	
14	CONT VANNI	
15	LARCHER MONIA	
16	MOSNA FRANCO	
17	CONT EMILIANO	
18	ZANOTTI FEDERICO	

Partecipa in presenza e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il **dr. Simone Muraglia** nella sua qualità di Presidente del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
- ai sensi di quanto disposto dell'art. 24 c. 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Dato atto che:

- è comunque fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Aldeno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Rilevato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Dato atto che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Evidenziato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

Dato atto che:

- con deliberazione giunta n. 33 dd. 29 dicembre 2021, che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, si è approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020;
- ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 c. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 c. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19).

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2023 entro il 31.12.2024.

Richiamata la nota del Consorzio dei Comuni Trentini del 15.11.2024, acquisita al prot. comunale sub n. 10469 in data 15.11.2024, con la quale il Consorzio dei Comuni ha:

- chiarito le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- inviato le schede relative alle partecipazioni dirette ed indirette a Trentino Digitale S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A. e al Consorzio dei Comuni Trentini soc. Cooperative assieme alle partecipazioni detenute dallo stesso (Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento), Federazione Trentina della Cooperazione S.Coop. e S.E.T. distribuzione S.p.A.).

Dato atto che il Centro Servizi Condivisi Scarl, società che era detenuta dal Consorzio dei Comuni Trentini soc. Cooperative, ha cessato l'attività in data 17.06.2021.

Dato atto che ai sensi del citato art. 7 c. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

Dato atto che, non sono oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni detenute:

- nell'Azienda Speciale per l'igiene ambientale, essendo un'azienda speciale;
- nel Consorzio BIM dell'Adige, essendo un ente strumentale non societario.

Verificato inoltre che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna altra partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Visti:

-la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

-il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

-il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione.

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia.

Con voti favorevoli n. 17 (diciassette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero) su n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA :

1. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini – società cooperativa	01533550222	0,54	Mantenimento	
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0115	Mantenimento	

Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0297	Mantenimento	
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	0,00123	Mantenimento	
A.P.T. Trento, Monte Bondone – Società consortile a resp. limitata	01850080225	1,08	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Consorzio dei Comuni Trentini:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento)	00107860223	0,045%	Razionalizzazione	Vedi relative scheda
Federazione Trentina della Cooperazione S.Coop.	00110640224	0,132%	Mantenimento	
SET Distribuzione Spa	01932800228	0,046%	Mantenimento	

2. di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al precedente punto 1 svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
3. di dare atto che Inon sono oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni detenute:
 - nell'Azienda Speciale per l'igiene ambientale, essendo un'azienda speciale;
 - nel Consorzio BIM dell'Adige, essendo un ente strumentale non societario;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016;
7. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 17 (diciassette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero) su n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. *Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:*
 - *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;*
 - *ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2

a) riflessi diretti: - non previsti

b) riflessi indiretti: - non previsti



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Paolo Chiarenza

Addì, 23 dicembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Simone Muraglia



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm **ed è dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno>, **dal giorno sotto riportato e per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto **esecutiva il giorno successivo alla scadenza** del termine di pubblicazione.

Addì, 31 dicembre 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza